



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

## IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale “*In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...)*”;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.40 del 18/03/2024 con la quale è stato approvato il *Regolamento in materia di brevetti e tutela dell'invenzione della Scuola Superiore Meridionale*;

## DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento in materia di brevetti e tutela dell'invenzione della Scuola Superiore Meridionale*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile  
della Scuola Superiore Meridionale  
**Prof. Arturo De Vivo**  
*firmato digitalmente*



**“REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI E TUTELA DELL’INVENZIONE DELLA  
SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE”**

Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n.40 del 18/03/2024

## INDICE

Articolo 1 - Principi generali	pag. 3
Articolo 2 – Definizioni	pag. 3
Articolo 3 – Commissione brevetti	pag. 4
Articolo 4 – Esperti, partecipanti ai lavori della Commissione	pag. 4
Articolo 5 - Tipologie di invenzioni	pag. 4
Articolo 6 - Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre istituzioni	pag. 5
Articolo 7 - Appartenenza dei diritti patrimoniali, nell’ambito di contratti di prestazioni di servizio a favore di terzi.	pag. 5
Articolo 8 - Invenzioni realizzate nell’ambito di convenzioni per conto di terzi	pag. 6
Articolo 9 - Acquisizione di diritti patrimoniali e di licenze. Equo premio	pag. 6
Articolo 10 - Riservatezza	pag. 7
Articolo 11 - Obblighi e diritti del dipendente inventore	pag. 7
Articolo 12 - Obblighi e diritti di soggetti non strutturati	pag. 8
Articolo 13 - Cessione di diritti a terzi	pag. 8
Articolo 14 - Assistenza dell’inventore	pag. 8
Articolo 15 – Disposizioni Finali	pag. 8

## **Art. 1 - Principi generali.**

1. La Scuola Superiore Meridionale, di seguito indicata, per brevità, “Scuola” o “SSM”, considera parte integrante della propria missione il trasferimento di conoscenza verso la società, con il fine di valorizzare i risultati della ricerca svolta e di promuovere processi di sviluppo sociale ed economico.
2. La Scuola adotta, ove opportuno, varie forme di protezione della proprietà intellettuale (brevetti, marchi depositati, diritto d’autore, ecc..) per le invenzioni realizzate al proprio interno e si occupa della gestione della proprietà intellettuale con finalità di valorizzazione della ricerca, anche in collaborazione con aziende *partner* e con aziende *spin off* originate dalla Scuola stessa in conformità con la normativa vigente e i regolamenti in materia.
3. Il presente Regolamento disciplina, richiamata la normativa vigente e in particolare quanto previsto dal d.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i., le procedure e le attività per la tutela delle invenzioni, dei modelli di utilità e di ogni altra innovazione (di seguito definita “invenzione”) suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione che sia stata sviluppata all’interno della Scuola Superiore Meridionale a qualsiasi titolo.

## **Art. 2 - Definizioni.**

1. Ai sensi del presente regolamento hanno i seguenti significati:
  - a) **brevetto**: lo strumento giuridico che consente di ottenere il diritto esclusivo, ma temporaneo, di produrre, commerciare, vendere e utilizzare non a titolo personale o sperimentale il trovato che ne forma oggetto nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto. Sono requisiti di brevettabilità:
    - la novità, cioè quando un’invenzione, prima del suo deposito, non sia stata resa nota in Italia o all’estero, in modo da poter essere attuata;
    - l’originalità, cioè quando l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica: la soluzione che l’invenzione presenta non deve apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l’invenzione appartiene;
    - l’industrialità, cioè quando l’invenzione è atta ad avere un’applicazione industriale;
  - b) **diritti sull’invenzione**: ogni diritto patrimoniale sull’invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana di ogni altro Stato;
  - c) **diritti patrimoniali sull’invenzione**: diritto al brevetto, diritti derivanti dalla domanda di brevetto, ogni diritto patrimoniale d’autore sul *design*;
  - d) **proprietà intellettuale**: “*diritto morale*” e “*diritti patrimoniali*” di cui al d.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i. (cd. Codice della proprietà industriale ed intellettuale)
  - e) **dipendenti della SSM**: i lavoratori subordinati di ogni genere della SSM;
  - f) **interni non dipendenti della SSM**: allievi ordinari, dottorandi, assegnisti e personale docente di ogni genere non dipendente, collaboratori di ogni genere non dipendenti della SSM;
  - g) **inventori**: i componenti del gruppo di ricerca che hanno partecipato allo sviluppo dell’idea inventiva che è alla base della proposta, con un apporto creativo essenziale e riconosciuto;
2. Possono formare oggetto di brevetto:

a) l'**invenzione**: una soluzione originale di un problema tecnico, adatta a essere realizzata ed applicata in campo industriale. L'essenza dell'invenzione non sta nell'oggetto in cui si materializza, ma nel suo uso, nella sua utilità pratica. Essa consiste nel trovare nuove e non prima previste funzioni o funzionalità ad un oggetto, un prodotto, una macchina, un procedimento, un composto chimico, ovvero trovare un oggetto, un prodotto, una macchina, un procedimento, un composto chimico avente nuove funzioni o funzionalità;

b) il **modello di utilità**, un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di pubblicazione o d'impiego;

c) la **nuova varietà vegetale**, una varietà vegetale nuova (cioè diversa da quelle già esistenti), omogenea (ossia il numero di aberrazioni deve risultare contenuto entro limiti ragionevoli) e stabile (la nuova varietà deve riprodursi mantenendo stabili i suoi caratteri);

3. La **registrazione** è lo strumento giuridico che consente di ottenere la protezione per i disegni ed i modelli industriali, nonché del software.

### **Art. 3 - Commissione brevetti.**

1. Il Rettore nomina la Commissione brevetti della Scuola Superiore Meridionale (di seguito Commissione). La Commissione è composta da almeno tre componenti tra il personale docente e ricercatore della Scuola esperto in materia.

2. La Commissione dura in carica 4 anni.

3. La Commissione ha le seguenti competenze:

a. esamina ogni richiesta di brevettazione ed esprime un parere relativamente alle richieste di cessione di licenza;

d. formula le proposte di cessione o concessione di licenza a terzi;

e. informa il Rettore circa le attività svolte e i risultati conseguiti;

4. La Commissione esprime i pareri previsti dal presente regolamento.

5. La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero, in caso di urgenza documentata dal richiedente, entro 10 giorni.

### **Art. 4 - Esperti, partecipanti ai lavori della Commissione.**

1. La Commissione ha facoltà di far partecipare, a titolo consultivo, ai propri lavori, il Coordinatore dell'area di ricerca dell'inventore proponente o richiedente.

2. I soggetti esterni che prendono parte ai lavori della Commissione sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno in merito alla segretezza delle informazioni acquisite

### **Art. 5 - Tipologie di invenzioni.**

1. Gli obblighi ed i diritti conseguenti all'invenzione dipendono dal tipo di rapporto intrattenuto dall'inventore con la SSM. In particolare, hanno rilevanza per la Scuola:

a) le invenzioni realizzate da dipendenti strutturati della SSM nell'ambito di attività comunque riconducibili al rapporto di lavoro con la stessa;

b) le invenzioni conseguite nell'ambito di attività comunque riconducibili al rapporto intercorrente con la Scuola da soggetti interni alla stessa non strutturati, cioè che hanno un rapporto temporaneo con la SSM (affidatari di incarichi relativi ad attività di didattica o di ricerca, nonché dottorandi, assegnisti, contrattisti di ogni genere, collaboratori di ogni genere non dipendenti ed allievi ordinari);  
c) le invenzioni realizzate nell'ambito di attività svolte a favore di terzi, che comunque comportino il coinvolgimento di dipendenti della SSM e di interni non strutturati previa definizione della procedura per la tutela delle eventuali invenzioni così come il relativo corrispettivo alla SSM come stabilito al successivo art. 7, comma 3.

***Art. 6 - Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre istituzioni.***

1. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti di altre istituzioni, italiane o straniere, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione.

2. È fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di giungere ad un accordo in merito alla titolarità dei risultati conseguiti e al riparto delle eventuali spese di brevettazione.

***Art. 7 - Appartenenza dei diritti patrimoniali, nell'ambito di contratti di prestazioni di servizio a favore di terzi.***

1. I brevetti, ed i conseguenti diritti patrimoniali, derivanti da invenzioni realizzate da dipendenti o interni non dipendenti della SSM nell'ambito di contratti di prestazione di servizio a favore di terzi spettano alla SSM, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore; tuttavia, tali brevetti potranno essere:

- a. depositati dalla SSM e ceduti al committente;
- b. depositati dalla SSM e dati in licenza esclusiva o non esclusiva al committente;
- c. depositati dall'ente committente a condizione che venga comunicato alla Scuola, mediante trasmissione del verbale di deposito di brevetto, il contratto o la convenzione di riferimento.

2. La SSM potrà cedere o dare in licenza i propri diritti patrimoniali, specificando modalità e compensi anche nella stipula dei contratti di ricerca.

3. La SSM potrà autorizzare attività previste dall'art. 5 punto c) solo se sia stata definita preventivamente la procedura per la tutela delle eventuali invenzioni così come il relativo corrispettivo alla SSM in ognuno dei casi di cui al punto 1.

4. Alla Scuola spetta, inoltre, ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni o software realizzati da interni non dipendenti della stessa, nell'ambito dell'attività didattica e di ricerca della SSM, a cui essi abbiano partecipato a vario titolo. È possibile derogare alla disposizione del presente comma solo se il rapporto con l'interno non dipendente è disciplinato da un contratto di diritto privato che preveda espressa deroga, sentito il parere favorevole della Commissione brevetti.

5. Alla SSM spetta ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni non brevettabili realizzate da dipendenti della Scuola nell'ambito della ricerca ivi espletata, a cui essi possono a vario titolo partecipare in qualsiasi modo anche nell'ambito di attività didattiche.

6. I diritti patrimoniali si estendono, in particolare, in Italia ed in ogni altro Stato, per tutta la durata prevista dalla normativa attuale e s.m.i.:

- al diritto al brevetto (e così a brevettare l'invenzione);
- ai diritti derivanti dalla domanda di brevetto (e così al rilascio del brevetto) ed al diritto di brevetto (e così ai diritti esclusivi sull'invenzione brevettata);
- ad ogni diritto patrimoniale d'autore e sul design, così come (ma non solo) i seguenti diritti: a. al diritto esclusivo di riproduzione totale o parziale, in via definitiva o temporanea, con qualsiasi mezzo o procedimento attuale o futuro, su qualsiasi tipo di supporto attuale o futuro; b. il diritto esclusivo di diffusione a distanza con qualsiasi mezzo o procedimento di diffusione attuale o futuro, nei confronti di qualsiasi destinatario o categoria di destinatari in qualunque paese del mondo, mediante qualsiasi tipo di tecnologia attuale o futura, per qualsiasi destinazione; c. il diritto esclusivo di distribuzione al pubblico, comprensiva di qualsiasi atto di immissione in commercio, di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito o oneroso, a beneficio di chiunque, per qualsiasi paese del mondo, attraverso qualsiasi canale di distribuzione; d. il diritto esclusivo di traduzione, adattamento, trasformazione ed in genere di effettuare qualsiasi modificazione, nonché il diritto di riprodurre o utilizzare altrimenti l'opera che deriva da queste modificazioni, senza pregiudizi dei diritti dell'autore delle modifiche; e. il diritto esclusivo di presentazione, dimostrazione o comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma; f. tutti i diritti strutturati come diritto di credito, così come (ma non solo) quelli relativi alle autorizzazioni ora menzionate ai precedenti punti sub a) b) c) d) e e).

#### ***Art. 8 - Invenzioni realizzate nell'ambito di convenzioni per conto di terzi.***

1. Qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di conto terzi, il regime giuridico ed economico dell'invenzione viene stabilito nel contratto.

#### ***Art. 9 - Acquisizione di diritti patrimoniali e di licenze. Equo premio.***

1. Ogni dipendente ed ogni interno non dipendente della SSM può proporre la cessione alla Scuola dei diritti patrimoniali, e di licenze esclusive o non esclusive, relativi ad invenzioni su cui la SSM non abbia diritti a termini di legge e del presente regolamento. La SSM resta libera di acquisire o meno i diritti proposti. Entro 30 giorni dal ricevimento di detta proposta di cessione la Commissione brevetti esprime il proprio parere sull'opportunità di accettare la proposta per le conseguenti decisioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Alla ricorrenza dei presupposti normativi, può essere previsto un equo premio per l'attività inventiva. Quest'ultimo terrà conto, in ogni caso, dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte, nonché del contributo che l'inventore ha ricevuto

dall'organizzazione della SSM. Per la valutazione dell'equo premio potrà essere sentito il parere della Commissione brevetti.

#### **Art. 10 - Riservatezza.**

1. Il personale della SSM che a vario titolo viene a conoscenza dell'invenzione o del know-how è tenuto ad osservare la massima riservatezza. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo determinerà l'applicazione di sanzioni civili e penali secondo la normativa vigente in materia.
2. Tutte le comunicazioni dell'avvenuta scoperta di soluzioni inventive, che contemplino il deposito di brevetti a nome della SSM dovranno essere preventivamente sottoposte alla Commissione brevetti.

#### **Art. 11 - Obblighi e diritti del dipendente inventore.**

1. Ad esclusione dei casi previsti all'art. 5 punto c), i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla Scuola Superiore Meridionale, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore nei termini di cui al presente regolamento, nonché dell'articolo 65 del d.lgs. 30/2005, così come modificato dalla L. 24 luglio 2023 n. 102. La SSM, quindi, è riconosciuta titolare esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con la Scuola stessa.
2. L'inventore deve comunicare il conseguimento dell'invenzione alla SSM, al seguente indirizzo pec: [ssm@pec.ssmeridionale.it](mailto:ssm@pec.ssmeridionale.it). La Scuola, a sua volta, trasmetterà alla Commissione brevetti la predetta comunicazione affinché la stessa venga esaminata. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, salvo quanto previsto al successivo comma 5.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla domanda di brevetto, previo parere favorevole della Commissione brevetti, per il successivo deposito entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla Commissione brevetti immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la Commissione esprima parere negativo al deposito della domanda di brevetto, la SSM comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, nonché trascorso il termine di cui al precedente comma 3 senza che la SSM abbia provveduto a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.
6. Nel caso di deposito da parte della SSM, quest'ultima sarà tenuta a sfruttare il brevetto. In tali ipotesi, i diritti derivanti dall'uso dell'invenzione sono di volta in volta disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti.
7. Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui sopra incombe sul personale della SSM l'onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione fino al momento in cui la domanda di deposito non diviene pubblica.

### **Art. 12 - *Obblighi e diritti di soggetti non strutturati.***

1. I soggetti non strutturati che abbiano conseguito un risultato brevettabile, in relazione ad attività comunque riconducibili al loro rapporto con la Scuola, o che contribuiscano alla realizzazione del trovato, sono riconosciuti inventori.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di comunicare il conseguimento dell'invenzione alla SSM, al seguente indirizzo pec: ssm@pec.ssmeridionale.it. Hanno altresì l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione, mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono infine tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al know-how contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con la Scuola.
3. I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano alla Scuola, ferme le precisazioni di cui al successivo comma.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione decide sul deposito della domanda, acquisito il parere positivo della Commissione brevetti, e riconosce agli inventori lo stesso trattamento riconosciuto al personale dipendente, come disciplinato al precedente art. 11.

### **Art. 13 - *Cessione di diritti a terzi.***

1. La SSM può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti relativi ad invenzioni, sentito il parere della Commissione brevetti, esclusivamente a titolo oneroso.
3. Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza di diritti della SSM, relativi ad invenzioni, sarà imputato su uno specifico capitolo di bilancio dell'Amministrazione.

### **Art. 14 - *Assistenza dell'inventore.***

1. L'inventore fornirà assistenza nella preparazione delle domande di brevetto ed in ogni fase del procedimento di brevettazione, come pure in ogni giudizio eventuale legato ai brevetti.

### **Art. 15 - *Disposizioni finali.***

1. I contratti indicati nel presente regolamento, di norma, devono prevedere nell'articolo relativo alla "Legge applicabile" la normativa italiana ed il foro di Napoli, quale foro competente per dirimere eventuali controversie sorte in applicazione di detti contratti
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto prescritto dallo Statuto della SSM e dai suoi regolamenti, nonché dalla normativa vigente, tra cui il d.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i. (cd. codice della proprietà industriale).
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 1 dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del decreto-legge n.22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020) le funzioni e i compiti degli organi riportati nel presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore. In attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, la sottoscrizione degli atti relativi all'attuazione delle attività ivi individuate ed ogni altra specifica ulteriore attività disposta su mandato del Comitato Ordinatore, ivi compresa l'assunzione di provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica di quest'ultimo, sono assunte con provvedimento del Responsabile della Scuola

Superiore Meridionale. Pertanto, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, fino alla costituzione degli organi richiamati nel presente regolamento, gli atti demandati agli organi collegiali sono assunti dal Comitato Ordinatore e gli atti ed i provvedimenti emanati da organi monocratici sono assunti dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on line della Scuola e sul sito web della Scuola.